

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE' COCCI, TALAMONA, SANTALCO e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

#### Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, furono approvate le tabelle relative ai prodotti che beneficiavano della restituzione dell'IGE all'esportazione e sui quali gravava l'imposta di conguaglio all'importazione. In tale decreto era prevista, in due distinte tabelle, la restituzione dell'imposta sull'entrata per le « macchine per la stampa e loro parti » (n. 1097 della tariffa doganale secondo la nomenclatura allora vigente) e l'imposta di conguaglio per le « macchine per la stampa e loro parti escluse le rotative per la stampa dei giornali ».

La esclusione di cui si tratta era logica secondo la lettera e lo spirito della legge per il fatto universalmente noto che in Italia non si producono rotative per la stampa dei giornali, mentre era illogico — stante l'interdipendenza e reciprocità esistente tra rimborso IGE ed imposta di conguaglio — che la stessa esclusione non fosse prevista ai fini del beneficio del rimborso dell'IGE all'espor-

tazione: rimborso d'altra parte rimasto puramente teorico per la ragione anzidetta.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, insieme ad altre modifiche che qui non interessa mettere in evidenza sono state opportunamente fuse in una sola le tabelle relative all'aliquota di restituzione dell'IGE e all'imposta di conguaglio.

Senonchè per quanto riguarda le rotative per la stampa dei giornali è stato commesso un altro errore materiale.

Infatti nella tabella unificata, alla voce 84.35 secondo la nuova nomenclatura doganale, è stata omessa l'eccezione prevista per le rotative per quanto si riferisce all'imposta di conguaglio, mentre è stata invece ancora prevista la restituzione dell'imposta all'esportazione.

Tale errore è stato già rilevato nel disegno di legge n. 3918 presentato alla Camera dall'allora Presidente del Consiglio il 29 dicem-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1971, che aveva per oggetto « Provvidenze per la stampa » e all'articolo 8 provvedeva ad escludere le rotative per la stampa dei giornali tanto dalla restituzione dell'IGE all'esportazione quanto dall'imposta di conguaglio all'importazione.

Il disegno di legge, però, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere non poté compiere il suo *iter* parlamentare. La stessa sorte aveva subito, sempre per l'anticipato scioglimento delle Camere, altro disegno di legge presentato anch'esso alla Camera il 13 marzo 1969, col numero 1191.

Poichè la crisi dell'editoria si è ulteriormente aggravata, i proponenti ritengono più che mai urgente ed improcrastinabile l'elimi-

nazione dell'errore rilevato perchè non produca ulteriore aggravio alle aziende editoriali il cui andamento economico è causa di vive preoccupazioni per la libertà di stampa ed il mantenimento della pluralità delle testate.

La rettifica dovrà avere effetto dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 22 luglio 1960, n. 794 — da quando cioè è stata erroneamente applicata all'importazione delle rotative l'imposta di conguaglio — dato che per tali prodotti in quanto mai fabbricati in Italia mancano *ab origine* i presupposti per l'applicazione sia della restituzione IGE che dell'imposta di conguaglio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La denominazione di cui al numero 84.35 della tabella allegata al decreto presidenziale 22 luglio 1960, n. 794, viene così modificata:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta	
		da restituire sui prodotti esportati	di conguaglio sui prodotti importati
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa, escluse le rotative per la stampa dei giornali . . . . .	5	5

## Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° settembre 1960, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.